



TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA

Sezione Protezione Internazionale

Il Giudice,

vista l'istanza di sospensiva avanzata in data 11.10.2026, successivamente al ricorso depositato in data 30.7.2026 avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento della CT del 18.6.2026;

rilevato che parte ricorrente fa riferimento alla data del 30.6.2026 quale data di notifica del suddetto provvedimento e che tuttavia nella comunicazione della segreteria (pagina 3 del doc. 1) si legge *"In riferimento alla pratica indicata in oggetto, con la presente si conferma quanto già rilevato nella nostra precedente comunicazione del 19 giugno 2026, che per comodità si riallega e a cui si fa integrale rinvio"*;

rilevato che sulle questioni di rito e di merito del ricorso si debba disquisire in sede di merito una volta instaurato il contraddittorio con la CT, mentre quanto all'istanza di sospensiva debba chiarirsi che la proposizione del ricorso in esame sospende automaticamente l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, con la conseguenza che a nulla rileva che l'istanza di sospensiva sia stata avanzata successivamente al deposito del ricorso, istanza peraltro formulata nel senso di ottenere un provvedimento che dichiari il già avvenuto effetto sospensivo automatico del provvedimento per effetto dell'impugnazione;

p.q.m.

dichiara l'automatica sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato per effetto della proposizione del ricorso.

Dispone l'archiviazione del presente sub- procedimento.

Si comunichi

Perugia, 12/10/2026

IL GIUDICE
Elena Stramaccioni